

COMUNE DI GUASTALLA
(Provincia di Reggio Nell'Emilia)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE
DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

Approvato con delibera di C.C. n. del 15/04/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo V del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera di C.C. n°49 del 27/07/2005 ed integrato con delibera di C.C. n°13 del 30/03/2006, con le modifiche inserite con il presente regolamento, composto dalle Norme Tecniche e dalla relativa cartografia che si allegano al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale, Allegato A, e al quale si rimanda, che prevede la distribuzione degli

impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5– Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuata dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dall'art. 46 delle Norme Tecniche del Piano generale degli impianti pubblicitari allegato.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Per la presentazione della domanda di autorizzazione si rimanda all'art. 46 delle Norme Tecniche del Piano generale degli impianti pubblicitari allegato al presente regolamento (Allegato "A").

Articolo 6 - Divieti e limitazioni

1. È vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo di volantinaggio, ivi compresa la distribuzione di volantini pubblicitari od altro effettuata mediante collocazione sotto i tergicristalli delle auto in sosta. È consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dal comando di Polizia Locale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che s'intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse.
3. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

Articolo 7- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 8– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 9– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 10- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 11- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale. In relazione ai seguenti criteri:

- Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
- Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5,50 mq.
- Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,51 mq. e 8,50 mq.;
- Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,50 mq.

4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

10. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 3, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato secondo i coefficienti moltiplicatori riportati nella tabella tariffe deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 12– Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa.

Articolo 13- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
 - f) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - g) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 16 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 14– Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- locandine;
 - pubblicità su autoveicoli
 - tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, o al soggetto che gestisce il canone, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 15- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato tramite modalità PagoPa ovvero tramite bollettino postale intestato al Comune, entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione del canone la scadenza è fissata al 31 maggio.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone

annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.

4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 16– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Articolo 17- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di mora nella misura del tasso legale;

2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una sanzione del 30%.

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica, oltre al canone dovuto, un'indennità pari al canone stesso;

4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 % dell'indennità di cui al comma 3, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3 della sanzione comminata, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 18- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 19- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera.

Articolo 20- Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

- a) 30 % per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 % per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 % per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Articolo 21- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con delibera di Consiliare n°49 del 27/07/2005 ed integrato con delibera di Consiliare n°13 del 30/03/2006, con le modifiche inserite con il presente regolamento, composto dalle Norme Tecniche e dalla relativa cartografia che si allegano al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale e al quale si rimanda (Allegato "A").

Articolo 23- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Guastalla costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 24- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

Articolo 25- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 % del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 26- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
3. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per commissioni inferiori a cinquanta fogli (50%);
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli (50%);
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli (100%);
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 30% della superficie disponibile.

Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 28- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 29- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Guastalla e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.

Articolo 30- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, tramite modalità PagoPa ovvero modello F24.

Articolo 31- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con nel Piano generale degli impianti pubblicitari come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 27/07/2005.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 33- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 34- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 35- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. In caso di occupazione abusiva si applica un canone maggiorato del 50 per cento, ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 821 della Legge 17/12/20219 n.160; si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 36- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire, e le modalità di utilizzo dell'area.
 - g) planimetria quotata dell'area che si intende occupare (nel caso di cantieri edili).
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di autorizzazione o concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Servizio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
8. Non è necessario presentare domanda di autorizzazione o concessione per occupazioni:
 - occasionali, di durata non superiore a quella stabilita dal Regolamento di Polizia Urbana;

- determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico/scarico delle merci;
- non intralciati il traffico e di durata non superiore a 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuati con ponti steccati e simili ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, che si esauriscano nell'arco della singola giornata.

In tali casi si rende comunque necessaria una comunicazione al Servizio comunale competente almeno 5 giorni prima dell'occupazione.

Articolo 37- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. La domanda di occupazione deve essere presentata, con le modalità telematiche previste dalla legge, al competente Servizio comunale che ne curerà l'istruttoria.

In particolare, vanno presentate al:

- Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata le domande di occupazione realizzate con: tende, insegne, vetrine esterne ai negozi, impianti pubblicitari, apparecchi di distribuzione, cantieri edili, tralicci, antenne e simili;
- Servizio Viabilità le domande di occupazione realizzate con: impianti pubblicitari, passi carrai, occupazioni di suolo e sottosuolo, distributori di carburanti e spazi di accesso ad aree private oggetto di pavimentazione;
- Servizio Polizia Amministrativa le restanti domande di occupazione.

2. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tali fini provvede a acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali commissioni comunali competenti in materia.

3. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo, si applicano le norme del Regolamento Comunale in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque il termine massimo per la conclusione del procedimento in oggetto è di giorni 60 decorrenti dalla data di presentazione della domanda, nel caso di occupazioni permanenti e di giorni 30 nel caso di occupazioni temporanee. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali, o di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui tali autorizzazioni sono presentate al responsabile del procedimento.

Articolo 38 - Contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il funzionario Responsabile del procedimento rilascia o nega la autorizzazione o concessione, dandone comunicazione dal richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di autorizzazione o concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione, previsti dall'art. 36 comma 5;
- le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- la durata della concessione, la frequenza della occupazione;
- il criterio di determinazione del canone di concessione ed il relativo ammontare, se dovuto;
- gli obblighi del concessionario previsti dal successivo articolo del presente regolamento.

3. Qualora la concessione comporti la stipula di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. Il rilascio dell'atto di autorizzazione o concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita richiedente, di avere corrisposto il canone nella misura stabilita.

5. Il Servizio comunale che rilascia formalmente l'atto di autorizzazione o concessione cura la tenuta di apposito scadenziario delle occupazioni rilasciate.

6. Il Funzionario responsabile del procedimento può anche imporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilita in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nullaosta del Responsabile del procedimento.

Articolo 39- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, avvalendosi in tale caso del deposito cauzionale se previsto;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. Le autorizzazioni o concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9 (nove), salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

2. Il periodo di validità della autorizzazione o concessione è stabilito dal Funzionario Responsabile del Servizio competente al rilascio della stessa, previo parere del Responsabile di Area, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione. E' possibile presentare domanda di subingresso in caso di cessione d'azienda, come previsto all'articolo 41, comma 2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione o concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione alla norma relativa al divieto di subconcessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare al Servizio competente, almeno 5 giorni prima della data di cessazione dell'occupazione.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente Servizio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve presentare al Servizio competente domanda di rinnovo almeno 20 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare al Servizio competente domanda di proroga almeno 2 giorni prima della scadenza della autorizzazione in atto, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, nel caso di cavi o condutture;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, come definite dall'Allegato "B", che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero, nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 48- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta del 75%. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria: di 1,50 euro come stabilito al comma 831 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 49- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Servizio comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

a) durata minima 6 anni;

b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1.000 %;

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 % per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;

- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 %.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 50- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 51- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 75 %.

b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 %;

c) per le occupazioni permanenti realizzate con pavimentati per l'accesso ad aree private la tariffa ordinaria è ridotta del 75 %.

d) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività commerciale, artigianale e pubblici esercizi, con ombrelloni, tavolini, sedie, fioriere e simili, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 %;

e) per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e manifestazioni commerciali in genere (esclusi spettacoli viaggianti), la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

f) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 80 %;

g) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta del 80 %.

h) Le tariffe del canone sono altresì ridotte:

- del 50% per occupazioni non superiori alle 8 ore;

- del 20% per occupazioni di durata superiore a 14 giorni;

- del 50% per occupazioni di durata superiore a 30 giorni o ricorrenti.

Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

a) 30 % per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;

b) 50 % per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;

c) 100 % per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 52- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni realizzate dalle Associazioni regolarmente iscritte agli appositi Albi e Registri regionali del Terzo Settore;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale, le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico/scarico delle merci e quelle non intralcianti il traffico e di durata non superiore a 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuati con ponti steccati e simili ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, che si esauriscano nell'arco della singola giornata;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) le rampe e manufatti simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) passi carrabili;
- j) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- k) le occupazioni realizzate per iniziative e manifestazioni culturali, turistiche, ricreative e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- l) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- m) vasche biologiche;
- n) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- o) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi, luminarie, vasi, fioriere a scopo ornamentale ecc. in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- p) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- q) le occupazioni per commercio ambulante itinerante per sosta fino a 2 ore;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

t) le occupazioni con una superficie fino a mq. 10 poste in essere per manifestazioni o iniziative di carattere politico.

Articolo 53- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato unicamente utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice (PAGOPA).
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 56- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura dell'interesse legale.

Articolo 57- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura dell'interesse legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 58- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 5.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 60- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 61- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati del Mercoledì e del Sabato, così come approvato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04/02/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 62- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.

a) classificazione delle strade;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 63- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, come definite dall'Allegato "B") che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 % rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 60 % rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 64- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni mercatali permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 % per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Sono temporanee le occupazioni mercatali che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale; alle stesse si applica una riduzione del 50 % sul canone complessivamente determinato.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 65- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. In caso di occupazione abusiva si applica un canone maggiorato del 50 per cento ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 821 e 845 della Legge 17/12/20219 n.160.

Articolo 66- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67- Agevolazioni - Esenzioni

1. Le tariffe del canone mercatale sono ulteriormente ridotte:
 - del 50% per occupazioni non superiori alle 8 ore;
 - del 20% per occupazioni di durata superiore a 14 giorni;
 - del 50% per occupazioni di durata superiore a 30 giorni o ricorrenti.
2. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.

3. Sono esenti dal canone mercatale gli assegnatari dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della concessione (i cosiddetti "spuntisti").

Articolo 68- Versamento del canone mercatale

1. Il canone mercatale va corrisposto annualmente in due rate semestrali con scadenza 31 marzo e 30 settembre.
2. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o le altre modalità previste dal medesimo codice (PAGOPA).
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone mercatale possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 69- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 70- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura dell'interesse legale.

Articolo 71- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura dell'interesse legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 72- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 5.

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

**PIANO
DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI

NORME TECNICHE**

Piano approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.49 del 27/07/2005
Integrato con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 30/03/2006
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del 25/03/2021

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1
OGGETTO DEL PIANO.....
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....
ART. 3 DIMENSIONAMENTO DEL PIANO.....

TITOLO II CLASSIFICAZIONE GENERALE

- ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....
ART. 5 DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI.....

TITOLO III DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA

- ART. 6 DEFINIZIONE DI INSEGNA D'ESERCIZIO E LIMITAZIONI COMUNI.....
ART. 7 INSEGNA A BANDIERA.....
ART. 8 INSEGNA A MURO.....
ART. 9 INSEGNA SU SUPPORTO PROPRIO (cartello, insegna sagomata, bandiera, palina, totem).....
ART. 10 INSEGNA SU TENDA.....
ART. 11 TARGA.....
ART. 12 INSEGNA COORDINATA.....
ART. 13 PREINSEGNA.....

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 14 CARTELLO.....
ART. 15 TABELLA.....
ART. 16 BACHECA.....
ART. 17 QUADRO PLANIMETRICO.....
ART. 18 IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO (pensilina autobus, palina autobus, orologio, transenna pedonale).....
ART. 19 IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE.....
ART. 20 STRISCIONE.....
ART. 21 STENDARDO.....
ART. 22 LOCANDINA.....
ART. 23 PRISMA.....
ART. 24 GIGANTOGRAFIA SU PONTEGGIO.....
ART. 25 CARTELLI DI CANTIERE E ALTRI ELEMENTI.....
ART. 26 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO.....
ART. 27 IMPIANTI PUBBLICITARI SPECIALI (datario, display).....
ART. 28 CARTELLI SPONSORIZZATI PER AREE VERDI.....
ART. 29 AUTOMEZZI PUBBLICITARI.....
ART. 30 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI.....

TITOLO V DISCIPLINA DELL'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI

- ART. 31 NORME GENERALI.....
ART. 32 DISTANZE.....
ART. 33 NORME PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI TEMPORANEI.....
ART. 34 NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ.....

TITOLO VI ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- ART. 35 Z1 – ZONE PRECLUSE AGLI IMPIANTI.....
ART. 36 Z2 – AMBITI DI LIMITAZIONE.....
ART. 37 Z3 a – ZONE URBANE CONSOLIDATE.....
ART. 38 Z3 b – ZONE PREFERENZIALI.....
ART. 39 Z3 c – ZONE DEL CENTRO STORICO.....
ART. 40 Z4 – ZONE PRODUTTIVE.....
ART. 41 Z5 – ZONE DI RIQUALIFICAZIONE.....
ART. 42 Z6 – STAZIONI DI SERVIZIO.....

TITOLO VII PROCEDURA AMMINISTRATIVA

- ART. 43 OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE.....
ART. 44 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE.....
ART. 45 EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI E REVOCHE.....
ART. 46 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE.....
ART. 47 CASI PARTICOLARI.....
ART. 48 CASI PARTICOLARI DI AFFISSIONI DIRETTE.....
ART. 49 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MODIFICA.....
ART. 50 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.....
ART. 51 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.....
ART. 52 COLLOCAMENTO IN OPERA DELLA PUBBLICITÀ E RESPONSABILITÀ.....
ART. 53 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 54 IMPIANTI IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA.....

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

OGGETTO DEL PIANO

ART. 1

1. Il Piano degli Impianti Pubblicitari individua le tipologie dei manufatti e disciplina la loro localizzazione nel territorio, con particolare attenzione alle esigenze sociali e economiche, alla tutela ambientale e paesaggistica nonché alla sicurezza della circolazione stradale, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.¹
2. Il Piano è costituito dai seguenti Elaborati:
 - a. Norme Tecniche;
 - b. Tavola 1 nord – Zonizzazione del territorio comunale, in scala 1:10.000
 - c. Tavola 1 sud – Zonizzazione del territorio comunale, in scala 1:10.000
 - d. Tavola 2 centro – Zonizzazione del centro storico, in scala 1:5.000
3. Il territorio Comunale viene suddiviso in zone omogenee ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie. Dette zone sono elencate e regolamentate nel titolo VI del presente testo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2

1. Fuori dal centro abitato le dimensioni massime e la posizione degli impianti pubblicitari sono disciplinate dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (Dpr 16 dicembre 1992, n. 495). Il presente piano regola altresì la tipologia e le caratteristiche tecniche di dettaglio degli impianti stessi e definisce la zonizzazione entro cui è dato realizzarli, sulla base degli ambiti di tutela del territorio definiti dalla pianificazione sovraordinata e dal vigente PSC
2. Entro il centro abitato le dimensioni massime e la posizione degli impianti pubblicitari sono disciplinate dal presente Piano conformemente alle deroghe consentite dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
3. Il Piano assume la delimitazione di “Centro Storico” così come definita nelle tavole del PSC vigente.
4. Il Piano assume la delimitazione di "Centro Abitato" così come definita con deliberazione di Cc n. del , ai sensi dell'art 3, comma 1, punto 8 del codice della strada.
5. Le variazioni alla delimitazione del “Centro Abitato” e del “Centro Storico”, nonché degli ambiti di PSC che hanno valore nel presente piano, della legislazione sovraordinata e dei vincoli di cui agli articoli 51 Viabilità storica e 55 Viabilità panoramica del PTCP della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Consiglio Provinciale n°124/2010 e successive varianti, saranno direttamente recepite.
6. Le tipologie degli impianti pubblicitari regolamentate dalle presenti norme sono quelle elencate nell'art. 4 e specificate nei successivi articoli, in conformità ai disposti di legge.

1

(Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con d.l.vo 10 sett. 1993 n. 360, D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, d.l.vo 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998 n. 366, d.m. 22 dic. 1998 e successive modificazioni), Legge n.214 del 1.8.2003 e Legge n.326 del 24.11.2003
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada); D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610; L. 7 dicembre 1999, n. 472; D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490; Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni C.C. 13 marzo 1995 n. 37;

7. Il presente piano, all'interno delle definizioni degli impianti di cui al successivo titolo, per meglio disciplinare il decoro degli impianti stessi, specifica e amplia il novero delle tipologie elencate nel regolamento d'attuazione del Codice della strada.
8. Non rientrano nell'oggetto del presente Piano i segnali turistici, alberghieri e di territorio di cui all'art. 134 del Dpr 16 dicembre 1992, n. 495, con esclusione delle preinsegne, nonché:
 - a. Gli avvisi al pubblico esposti in vetrina, sugli ingressi o nelle adiacenze del locale in cui si svolge l'attività, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di 0,50 mq e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, non superiori al formato Uni A4 (21cmx29,7cm).
 - b. I manifesti posti all'interno, sui muri esterni e sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferiscono alle rappresentazioni in programmazione.
 - c. I manufatti pubblicitari relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.
 - d. I manufatti destinati a esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo.
 - e. I manufatti destinati a esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali.
 - f. Le insegne, targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento.
 - g. La pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di linea, di taxi e di bus-navetta.
9. Le forme pubblicitarie di cui alle lettere "b" e "c" del comma precedente, quando poste all'esterno dei locali, debbono essere collocate su appositi sostegni aventi le caratteristiche tecniche descritte nelle presenti norme.
10. Il presente Piano potrà essere riesaminato annualmente al fine di adeguarlo a eventuali nuove esigenze. Le procedure di modifica sono le stesse per la sua approvazione.

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

ART. **3**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del Dl n. 507 del 15.11.1993, nel territorio comunale la superficie complessiva ammessa per la pubblica affissione è determinata in 602.00 mq, corrispondenti a 43 mq per 1000 abitanti, dati 14.000 abitanti al 31.12.04, così ripartita:
 - a. Affissione Istituzionale, sociale e non commerciale: mq. 180.60 (30%)
 - b. Affissione commerciale: mq 421.40 (70%) di cui:
 - Pubblica: mq 295.00 (70%)
 - Diretta: mq 126.40 (30%)
2. Sono escluse dalle quantità ammesse dal presente piano, con riferimento alla classificazione di cui al successivo Titolo II, la pubblicità esterna, la pubblicità temporanea, gli impianti pubblicitari speciali.
3. La quantità degli impianti di pubblica affissione da installare è stabilita annualmente con apposita delibera del Consiglio Comunale in adeguamento alla variazione dei residenti nel Comune, tenendo conto del minimo di 12 mq per abitante stabilito per legge e delle relative ripartizioni.

TITOLO II CLASSIFICAZIONE GENERALE

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. **4**

1. Ai fini del presente Piano si definiscono Impianti Pubblicitari i manufatti destinati a supportare messaggi promozionali sia direttamente sia mediante l'apposizione di elementi cartacei o di altra natura. Gli impianti possono essere Permanenti o Temporanei.

IMPIANTI PERMANENTI

- Insegna;
- Preinsegna;
- Cartello;
- Tabella;
- Bacheca;
- Impianto a messaggio variabile;
- Totem;
- Impianto di servizio;
- Quadro planimetrico;
- Cartelli Sponsor

IMPIANTI TEMPORANEI

- Striscione;
- Stendardo;
- Locandina;
- Prisma;
- Cartello di cantiere;
- Gigantografia su ponteggio;
- Segno orizzontale reclamistico;
- Automezzi pubblicitari.

2. Gli impianti, ai fini del presente piano, sono distinti in due classi principali:
 - a. PUBBLICITÀ ESTERNA: comprende le insegne d'esercizio e tutti i manufatti installati sugli edifici o nelle pertinenze degli stessi e la cui ragion d'essere è la pubblicità dell'attività ivi esercitata; ovvero, nel caso delle preinsegne, a localizzarla nel territorio.
 - b. La PUBBLICA AFFISSIONE: composta dagli impianti destinati alla pubblicità commerciale, istituzionale e sociale. Gli impianti di pubblica affissione si dividono in:
 - IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE: sono effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere agli obblighi di legge, per comunicazioni dell'Ufficio pubblicità ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel *Regolamento Comunale*. Le tipologie ammesse sono:
 - Cartello;
 - Tabella;

Bacheca;
Totem;
Impianto di servizio;

- IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA SOCIALE o comunque prive di rilevanza commerciale: sono effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel *Regolamento Comunale*. Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione o alle attività dell'ente o del soggetto promotore. Le tipologie ammesse sono:

Cartello;
Tabella;
Bacheca;
Totem;
Impianto di servizio;
Quadro planimetrico;
Impianto a messaggio variabile;
Tutti gli Impianti temporanei.

L'Amministrazione Comunale può uniformare l'utilizzo degli impianti di natura istituzionale e quelli di natura sociale e non commerciale sulla base di specifiche esigenze contingenti o, nel caso di centri minori del territorio, in forma strutturale.

- IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE effettuate dal Servizio Affissioni; Le tipologie permanenti ammesse sono:

Cartello;
Tabella;
Impianto di servizio;
Quadro planimetrico;
Impianto a messaggio variabile;
Cartello Sponsor aree verdi.
Gli Impianti temporanei ammessi sono:
Stendardi;
Locandine;
Prismi;
Gigantografia su ponteggio;
Segno orizzontale reclamistico;
Automezzi pubblicitari.

- IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DIRETTE: sono effettuati da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio; ovvero gli impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale da parte di soggetti privati anche per conto terzi su suolo pubblico e privato. Le tipologie ammesse sono:

Cartello;
Tabella;

Impianto a messaggio variabile.

3. All'interno di pubblici servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario di qualsiasi natura per effettuare pubblicità per conto altrui, sempre che esso non sia visibile direttamente dall'esterno, in particolar modo trattandosi di materiale audiovisivo o a messaggio variabile. Il materiale non potrà avere dimensioni complessivamente superiori a mq 2. Dette quantità non sono computate nel dimensionamento del Piano di cui all'art. 3.
4. Nei centri commerciali, così come definiti nel D. Lgs 114 del 31.3.98, art. 4, comma 1, lettera g), potranno essere esposti impianti per affissione diretta (non computabili nel dimensionamento del Piano di cui all'art. 3) per una dimensione complessiva pari al 2% della superficie di calpestio destinata al pubblico con esclusione della superficie di vendita, parcheggi, magazzini e di tutte le superfici accessorie.
5. Ai fini del presente piano si definiscono:
 - a. simbolo: segno grafico non composto da caratteri alfanumerici;
 - b. sigla: la lettera o le lettere iniziali di una o più parole usate come abbreviazione al posto della denominazione per esteso.
 - c. scritta: uno o più vocaboli composti unicamente da caratteri alfanumerici.
 - d. marchio: il simbolo, la sigla, la scritta o la composizione di questi.

DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI

ART. **5**

1. Fuori dai centri abitati le dimensioni degli impianti pubblicitari, fatte salve le norme particolari definite caso per caso, rispondono alle prescrizioni del Codice della Strada. Gli impianti pubblicitari non devono superare la superficie di 6 mq, con l'eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.
2. Entro i centri abitati valgono le norme particolari definite nei successivi articoli.
3. Le insegne poste in diagonale rispetto al senso di marcia dei veicoli sono equiparate alle insegne poste perpendicolarmente.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA

ART. **6**

DEFINIZIONE DI INSEGNA D'ESERCIZIO E LIMITAZIONI COMUNI

1. Per insegne d'esercizio, distinte in base alla collocazione e alle caratteristiche nei successivi articoli e con l'eccezione delle preinsegne, regolamentate specificatamente nel successivo art. 13, si intendono **le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa.**
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. Le insegne d'esercizio sono generalmente composte da scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura. Possono essere luminose per luce indiretta o per luce propria. In quest'ultimo caso la luminosità deve essere limitata ai caratteri e ai simboli della denominazione di esercizio.
4. L'apposizione di globi luminosi, impianti speciali o di altre forme pubblicitarie o di richiamo diverse dalle insegne e in aggiunta a queste, è valutata di volta in volta dal responsabile del procedimento col criterio di evitare messaggi ridondanti, eccessiva o disordinata occupazione dello spazio di facciata intorno ai portali dei negozi e disarmonici accostamenti con il contesto architettonico e ambientale, con particolare riguardo per le esposizioni visibili dalla pubblica via.
5. La collocazione permanente di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti dei balconi.
6. Nelle luci delle finestre di attività prive di vetrine o poste oltre il piano terra, è unicamente possibile applicare insegne con misure non superiori a cm. 50x50.
7. È vietato installare qualunque tipo di insegna al di sopra della linea di gronda degli edifici.
8. Sulle facciate degli immobili di interesse storico soggetti alle disposizioni del D.Lgs 42/2004 e s.m.i è consentita unicamente l'installazione di targhe indicanti professioni e attività esercitate nell'immobile stesso. L'autorizzazione è condizionata al nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici, quando dovuto, e in ogni caso alla normativa urbanistico-edilizia comunale vigente. È consentito il permanere e il ripristino delle insegne di qualsiasi natura storicamente esistenti e testimoniate, quando espressamente tutelate dalla soprintendenza o da essa autorizzate.
9. L'Amministrazione comunale potrà individuare insegne e bacheche esistenti, di valore storico tipologico o di alta qualità progettuale, da sottoporre a tutela.
10. All'interno di gallerie e centri commerciali le insegne delle singole attività, quando prive di affaccio all'esterno, sono disciplinate da specifico regolamento interno.
11. I regolamenti condominiali possono prescrivere il rispetto di determinati canoni progettuali delle forme pubblicitarie, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti norme.
12. Le insegne aventi funzione mista - nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi - sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio

di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente o esclusiva. In tal caso i settori del mezzo pubblicitario occupati rispettivamente dai marchi e dalla vera e propria insegna, la quale dovrà prevalere per superficie e visibilità, dovranno essere chiaramente delimitati fra loro.

13. I mezzi pubblicitari a sé stanti, esposti nelle vetrine degli esercizi, sono ammissibili soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice, in sussistenza della primaria insegna d'esercizio e a condizione che questa abbia carattere di prevalenza.
14. Tutte le insegne devono rispondere a requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, collocazione, ecc.), tali da consentirne, a salvaguardia del decoro urbano, un armonico inserimento nel contesto ambientale e architettonico.
15. L'Amministrazione comunale o gli aventi diritto, questi ultimi quando riuniti in associazione anche temporanea e rappresentanti i proprietari e i gestori di un congruo numero di attività presenti in un ambito continuo, possono promuovere un progetto complessivo di riordino delle insegne. In questi ambiti, a fronte di un progetto degli impianti omogeneo per dimensioni, tipologie, materiali e colori dei supporti e/o anche degli stessi messaggi, è possibile derogare alle norme che limitano la collocazione delle Insegne su Supporto Proprio, di cui al successivo art. 9, limitatamente ai Totem (comma 11) nonché alla collocazione e alle dimensioni massime per i Cartelli (comma 7), Insegne Sagomate (comma 8) e Bandiere (comma 9).

INSEGNA A BANDIERA

ART. 7

1. Manufatto sporgente da una costruzione, mono o bifacciale, realizzato in materiali rigidi; all'interno dei centri abitati può essere installata unicamente per farmacie e posti di pronto soccorso. All'esterno dei centri abitati e nelle zone Z4 può essere installata anche per i posti telefonici pubblici e le rivendite di Monopoli di Stato.
2. Può essere autorizzata per un solo esemplare e deve limitarsi a indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente.
3. Le insegne debbono essere sagomate nelle forme del simbolo prescritto e non possono superare i 100 cm per lato del quadrato che le iscrive. I simboli, quando illuminati o quando di colore verde o rosso, debbono essere installati ad almeno 8 metri da un impianto semaforico.
4. le insegne a bandiera devono essere impostate con il bordo inferiore a un'altezza non superiore a quella del primo piano e comunque ad almeno 2,50 m da terra se aggettanti su spazi pedonali pubblici o d'uso pubblico e 5.10 m se aggettanti su strade.
5. Le insegne debbono essere accostate alla facciata nel rispetto degli allineamenti e delle caratteristiche architettoniche. Non devono ostacolare la visuale di targhe o scritte di pubblico interesse né porsi come schermo di visuali prospettiche monumentali o panoramiche di pregio.
6. Il simbolo della farmacia deve essere di colore verde e illuminato solo negli orari di servizio notturno.
7. Le insegne a bandiera non possono essere dotate o associate a elementi di altra natura, quali simboli, marchi, scritte alfanumeriche e impianti speciali di cui all'art. 27 delle presenti norme.
8. Le insegne a bandiera possono essere realizzato su supporto proprio, come impianto a palina di cui all'art. 9 comma 10 del presente testo, nel caso in cui elementi naturali o artificiali non eliminabili o l'arretramento rispetto alla cortina edilizia dell'edificio che ospita le attività predette, impediscano una visione agevole degli impianti stessi.

1. Manufatto posto in aderenza alla costruzione o direttamente dipinta sulle pareti oppure come vetrofania applicata alle vetrine.
2. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, o immediatamente sopra l'architrave tra il piano terra e il primo piano; qualora ciò non fosse possibile per la presenza di manufatti in aggetto o pensiline, l'insegna dovrà essere posta immediatamente sopra gli stessi; nel caso di luci in doppia altezza o con mezzanino sovrastante non intercalato da architrave, la collocazione dell'insegna dovrà essere valutata dal responsabile del procedimento in ordine all'armonico inserimento della stessa nel contesto architettonico e degli altri eventuali impianti pubblicitari esistenti.
3. In presenza di portici, le insegne possono essere contenute nella parte superiore del fornice nel caso in cui la struttura architettonica impedisca la visione frontale completa dell'insegna posta nell'apertura della vetrina; nel rispetto delle prescrizioni del successivo comma 5, il responsabile del procedimento valuterà le deroghe per l'armonico inserimento dell'insegna nel contesto architettonico e degli altri eventuali impianti pubblicitari esistenti.
4. In tutti i casi descritti ai precedenti commi 2 e 3, le insegne dovranno avere dimensioni tali da non superare i limiti relativi all'arredo dell'esercizio stesso, compreso fra architrave e stipiti esterni del vano dell'esercizio, e avere una sporgenza massima, dal vivo del muro, contenuta in centimetri 20.
5. Fuori della luce dei vani degli esercizi commerciali non sono consentite insegne a cassonetto scatolare; salvo quelle dipinte su muro, devono essere a lettere scatolate e sagomate, poste aderenti alla facciata; quelle luminose devono essere del tipo a filo neon o scatolari a luce schermata sui lati, con lettere staccate e sagomate.
6. E' consentita l'applicazione di vetrofanie solo nella parte alta della vetrina, per un'altezza non superiore a cm. 50, a condizione che siano di buona qualità estetica, preferibilmente con scritte di colore chiaro su fondo trasparente incolore o scuro, non siano ripetitive o ridondanti, non occupino eccessivamente lo spazio della vetrina; in luogo della denominazione dell'attività, i marchi possono essere riprodotti nelle forme depositate in qualunque parte della vetrina e iscritti in un quadrato o in un rettangolo con dimensioni massime di 1,5 mq.
7. Fuori dai centri abitati ed entro la zona Z4, fatte salve le limitazioni dell'art. 5 delle presenti norme, gli impianti possono avere altezza massima pari a 2 m, lunghezza massima pari al 50% della lunghezza della facciata e sporgenza contenuta entro 30 cm.
 - a. La collocazione di marchi di fabbrica composti da simboli o sigle, quando non accompagnati da scritte, può essere riprodotta nelle dimensioni inscrittibili in un quadrato o in un rettangolo di 20 mq se posti parallelamente alla viabilità, o in aderenza ai fabbricati, e di 6 mq negli altri casi;
 - b. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale, artigianale, direzionale e fieristico possono essere installate insegne o marchi di fabbrica anche sulle pensiline aggettanti, qualora realizzate come parte integrante del disegno architettonico dell'edificio. In questo caso non sono consentite insegne a cassonetto scatolare, né cieco né luminoso; le insegne, devono essere a lettere singolarmente scatolate e sagomate, anche illuminate indirettamente o per luce propria. In ogni caso le insegne debbono sempre essere collocate entro la sagoma dell'edificio.
8. Entro i centri abitati, con esclusione delle Z4, l'impianto può avere altezza massima pari a 80 cm, estensione massima pari al 50% della lunghezza della facciata e sporgenza contenuta entro 20 cm. Le dimensioni di cui sopra sono ammesse secondo i seguenti criteri:
 - a. Se parallele alla viabilità, o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la dimensione di 10 mq. Tale superficie può essere ulteriormente incrementata del 10% rispetto alla superficie di facciata eccedente i 100 mq fino a un massimo di 25 mq.

- b. La presenza di più attività affacciate sullo stesso fronte può determinare, a giudizio del responsabile del procedimento, l'estensione complessiva delle insegne finanche alla lunghezza totale della facciata, fatte salve le prescrizioni del precedente comma 4.
9. Le insegne all'esterno di edifici, e aggettanti su strade prive di marciapiede per più di 10 cm, dovranno essere poste in opera ad almeno metri 5,10 dal suolo, misurati dal loro punto più basso.

1. Manufatto monofacciale installato nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Salve diverse disposizioni, può essere autorizzata nel caso esistano elementi naturali o artificiali non eliminabili che siano d'ostacolo alla vista dell'eventuale Insegna a Muro. Debbono avere le stesse caratteristiche dimensionali delle Insegne a Muro, ma solo nelle forme composte da lettere scatolate, staccate e sagomate, anche illuminate indirettamente o per luce propria. Le scritte, tranne i marchi depositati, debbono essere composte con caratteri scuri su fondo chiaro, in un unico colore e poste su non più di due righe. Sono qui richiamate le norme del successivo art. 34.
2. Fuori dal caso suesteso, nelle zone urbane con esclusione delle Z4, le insegne su supporto proprio sono ammesse, anche in associazione con le eventuali Insegne a Muro esistenti o richieste, nel caso in cui l'edificio in cui è esercita l'attività da pubblicizzare sia arretrato rispetto alla cortina edilizia per più di 5 m o dalla viabilità per più di 15 m. Fuori dai centri abitati e nelle Z4 gli impianti possono essere autorizzati solo se gli edifici sono arretrati più di 15 m dalla cortina edilizia o più di 30 m dalla viabilità e se non sono presenti insegne frontali poste a più di 6 m di altezza.
3. Di norma le insegne su supporto proprio possono essere autorizzate solo in posizione parallela alla viabilità. In casi particolari, ove la disposizione non permetta un'adeguata visione e fuori dai centri abitati, è ammessa la collocazione perpendicolarmente alla viabilità.
4. La superficie espositiva complessiva di tutte le insegne che pubblicizzano un'attività deve essere compresa nei limiti di cui al precedente art. 5 per gli impianti posti fuori dai Centri abitati e nelle Z4. Entro i Centri abitati la superficie complessiva delle insegne deve essere compresa nei limiti di cui al precedente art. 8 comma 8, lettera "a".
5. Le insegne su supporto proprio ammesse dal presente piano, fatti salvi i disposti del comma 1 del presente articolo, sono definite e regolate dai commi successivi.
6. CARTELLO: come definito del comma 1 del successivo art. 14 delle presenti norme.
 - a. Entro i Centri abitati la superficie espositiva può avere dimensioni fino a 100x70 cm, orizzontale o verticale, e posto perpendicolarmente, quando ammesso, o diagonalmente alla viabilità; 140x100 cm, solo con orientamento orizzontale e parallelamente alla viabilità. Può essere illuminato per luce indiretta o per luce propria, con scritte, eventuali simboli e marchi illuminati singolarmente su fondo schermato.
 - b. Le dimensioni sopraestese possono essere raddoppiate fuori dai Centri abitati e nelle zone Z4.
7. INSEGNA SAGOMATA: manufatto composto da lettere scatolate, staccate e sagomate, anche illuminate indirettamente o per luce propria. Le dimensioni ammesse sono le seguenti:
 - a. Fuori dai centri abitati e entro la zona Z4 la superficie espositiva dell'impianto può avere altezza massima pari a 1 m, lunghezza massima pari al 25% della lunghezza della facciata e spessore contenuto entro 30 cm. La collocazione di marchi di fabbrica composti da simboli o sigle, quando non accompagnati da scritte, può essere riprodotta nelle dimensioni inscrutabili in un quadrato o in un rettangolo di 10 mq se posti parallelamente alla viabilità.
 - b. Entro i centri abitati, con esclusione delle Z4, l'impianto può avere altezza massima pari a 50 cm, lunghezza massima pari al 25% della lunghezza della facciata e spessore contenuto entro

30 cm. Se parallele alla viabilità possono raggiungere la dimensione di 5 mq. Tale superficie può essere ulteriormente incrementata del 10% rispetto alla superficie di facciata eccedente i 100 mq fino ad un massimo di 12.5 mq. La presenza di più attività affacciate sullo stesso fronte può determinare, a giudizio del responsabile del procedimento, l'estensione complessiva delle insegne al 50% della lunghezza totale della facciata.

8. BANDIERA: elemento bifacciale a sviluppo verticale, realizzato con materiali privi di rigidità propria e collocato su sostegni autonomi ai quali deve essere ancorato per almeno 2 lati. Può essere luminosa per luce indiretta.
 - a. Può essere autorizzata la collocazione di un unico esemplare (b. singola) o di tre esemplari (b. multipla). Negli ambiti urbani, con esclusione delle Z4, può avere dimensioni non superiori a 1.5 mq se singola, 3 mq complessivi se multipla. Fuori dai centri abitati e nelle Z4, 3 mq se singola e 4.5 mq complessivi se multipla.
 - b. Gli elementi che compongono l'impianto a bandiera multipla debbono essere realizzati negli stessi materiali, forme, colori e dimensioni.
 - c. L'impianto deve essere installato unicamente su suolo privato e non può mai aggettare su spazi pubblici.
 - d. Il bordo inferiore della bandiera deve trovarsi a non meno di 2,50 m dal corrispondente piano di calpestio e l'intero impianto non può avere altezza superiore a 4,50 m da terra nei centri abitati e 6 m fuori dai centri abitati e nelle zone Z4.
9. PALINA: elemento bifacciale, generalmente perpendicolare alla viabilità, supportato da palo metallico. È ammessa esclusivamente nei seguenti casi, in deroga alle prescrizioni dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo e con le limitazioni descritte nei relativi articoli:
 - a. per le aree destinate ai distributori di carburanti esterne ai centri abitati. Vedi art 42;
 - b. per le farmacie e posti di pronto soccorso di cui al comma 8 dell'art. 7.
 - c. per segnalare fermate autobus e mezzi pubblici: vedi comma 3, art. 18.
10. TOTEM: Struttura autonoma bifacciale a sviluppo verticale, in materiali rigidi di qualsiasi natura, di sostegno per scritte, simboli o marchi, realizzata in modo che l'elemento di sostegno e la facciata espositiva si configurano in un tutt'uno. Può essere luminosa per luce indiretta o con lettere luminose per luce propria su fondo schermato.
 - a. Può contenere messaggi pubblicitari con dimensione massima 100x140 cm e comunque aventi una superficie non superiore al 50% di quella dell'intero manufatto;
 - b. Entro i Centri abitati le dimensioni massime dell'intero manufatto non possono essere superiori a 150x300 cm e 30 cm di profondità.
 - c. Fuori dei Centri abitati e nelle zone Z4 le dimensioni possono raggiungere i 150x450 cm e 30 cm di profondità.

INSEGNA SU TENDA

ART. **10**

1. L'apposizione di messaggi pubblicitari sulle tende è regolata dalle seguenti disposizioni:
 - a. Possono essere composte solo da scritte che si riferiscono esclusivamente alle attività poste al piano terra e devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione e eventualmente essere accompagnate dal marchio di fabbrica; devono essere uniche e poste sul pendente frontale;
 - b. L'altezza delle scritte, dei simboli e dei marchi deve essere pari o inferiore a 0,25 m;
 - c. Sulla falda superiore della tenda può essere riportato il solo marchio inerente l'attività esercitata con dimensioni contenute in un quadrato di lato 0,50 m;

TARGA

ART. **11**

1. Si considera targa il manufatto rigido realizzato con materiali di qualsiasi natura apposta sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede.
2. Le targhe indicanti professioni e attività in genere devono essere collocate preferibilmente sugli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa, sui battenti o nelle immediate vicinanze.
3. Le targhe professionali dovranno avere dimensione massima di 30x20 cm. Se le targhe devono essere inserite su un portatarghe già esistente possono avere dimensioni superiori ma con il limite massimo di 50x30 cm.
4. Le targhe indicanti attività commerciali in generale non dovranno superare la misura di 50x30 cm.
5. Per le targhe inerenti la pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme speciali vigenti.

INSEGNA COORDINATA

ART. 12

1. Manufatto mono o bifacciale posto su supporto proprio o fissato a muro, destinato a una pluralità di insegne o targhe di esercizio, che devono avere uguali dimensioni, colori e materiali e costituire oggetto di un'unica autorizzazione. Possono essere illuminate solo per luce indiretta.
2. La realizzazione di insegne coordinate è ammessa qualora esse facciano riferimento a attività contenute in un edificio o in più edifici, senza vetrine o ingressi che affacciano all'esterno. Nel caso in cui ciò avvenga in un centro commerciale, è ammessa la realizzazione di un elemento pubblicitario aggiuntivo rispetto alle dimensioni massime prescritte nel comma successivo, con dimensioni contenute entro 3 mq e omogeneo per dimensioni, materiali e colori all'impianto coordinato, recante la scritta alfanumerica, compresi eventuali simboli o marchi connessi, con cui è designato il centro commerciale o l'attività principale da cui prende il nome.
3. Entro i centri abitati, con esclusione delle aree che fronteggiano la viabilità extraurbana, la superficie massima consentita per l'impianto è di mq. 9 se posto parallelamente alla viabilità o aderente agli edifici, 6 mq negli altri casi. Nelle zone pedonali non sono ammesse dimensioni oltre i mq. 3.
4. Fuori dal caso precedente e nelle Z4 la superficie massima consentita, compreso l'elemento aggiuntivo di cui alla seconda proposizione del precedente comma 2, è regolata dalla norma del codice della strada richiamata nel comma 1 dell'art. 5.
5. La superficie complessiva delle insegne coordinate deve essere conteggiata nei limiti di cui al precedente art. 5.

PREINSEGNA

ART. 13

1. Manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno; indica la sede dove si esercita una determinata attività ed è installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di massimo di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. La preinsegna è composta da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento e eventualmente dal marchio di fabbrica dell'attività da localizzare; i colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione all'attività esercitata.
3. Le scritte debbono essere composte in modo da risultare di facile lettura, preferibilmente non in corsivo e con caratteri dalla grafica eccessivamente complicata o ridondante.
4. Salva la prescrizione del comma 3, i marchi di fabbrica possono essere riprodotti con la grafica propria quando ciò, a giudizio del responsabile del procedimento, renda visivamente più agevole il riconoscimento.

5. Quando è richiesta l'installazione di più preinsegne sullo stesso tratto viario e ogniqualvolta il responsabile del procedimento lo reputi possibile o il Comando della **Polizia Locale** lo reputi necessario, le preinsegne debbono essere raggruppate su strutture di sostegno collettive, con un massimo di 6 preinsegne per ogni cartello collettivo; in questo caso le insegne debbono avere eguali dimensioni sia in altezza, sia in larghezza, anche quando siano presenti più sostegni collettivi.
6. Le preinsegne devono essere rettangolari e avere dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1 x 0,20 e superiori di 1,5 x 0,30 secondo i seguenti principi:
 - a. entro i centri abitati con dimensioni massime di 1x0,20 m;
 - b. fuori dai centri abitati, quando poste singolarmente fino alle dimensioni 1,50x0,30 e comunque non superiori alle dimensioni della segnaletica eventualmente presente; 1x0,20 m quando poste sulle strutture collettive composte da sole preinsegne,
 - c. in ogni caso, quando collocate su strutture collettive insieme a altri segnali di territorio, turistici e alberghieri, devono avere dimensioni comuni agli altri pannelli.
7. L'indicazione sulla preinsegna deve essere unica, così come, sui sostegni collettivi, l'indicazione può essere rappresentata su un'unica insegna; non sono ammesse indicazioni poste su più preinsegne e formanti un messaggio con dimensioni più estese di quelle ammesse.
8. La collocazione nel territorio delle preinsegne deve avvenire in conformità agli artt. 128 e 134, comma 8 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e, in particolare, alle seguenti prescrizioni:
 - a. Possono essere installate solo sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e qualora la configurazione dei luoghi e della rete stradale le renda necessarie, a giudizio dell'ente proprietario della strada, per raggiungere l'attività;
 - b. Non possono compromettere la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica;
 - c. Le preinsegne, sia singole, sia raggruppate su sostegni collettivi, debbono essere installate su propri supporti, autonomi da quelli della restante segnaletica salvi i casi indicati nel;
 - d. in particolare, comma 6 dell'art. 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione;
 - e. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di preinsegne per una singola azienda è consentito:
 - Sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione oppure origine di un consistente traffico veicolare;
 - Sulle strade urbane se l'azienda è posta in luoghi difficilmente localizzabili rispetto alla viabilità principale e ai luoghi di massima percorrenza, notorietà e visibilità.
 - f. La richiesta di autorizzazione deve riguardare tutte le preinsegne riferite all'attività da localizzare, evidenziando i tracciati viari, le intersezioni e le motivazioni che rendono necessario l'allestimento degli impianti;

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CARTELLO

ART. 14

1. Manufatto permanente bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, sia per luce indiretta.
2. Di norma, sulla viabilità, i cartelli possono essere installati solo con orientamento orizzontale e avere le seguenti dimensioni: 200x140 e 300x200 all'esterno dei centri abitati; anche 400x300 e 600x300 entro i centri abitati.
3. Sono ammesse dimensioni anche con orientamento verticale solo per gli impianti di natura istituzionale, sociale e non profit e, negli altri casi, in base ai progetti complessivi previsti nel presente piano, per moduli 50x70 e fino a 140x200.
4. La collocazione degli impianti di dimensioni superiori a 200x140 deve essere sottoposta all'approvazione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
5. Le dimensioni ammesse nelle singole zone del territorio del Comune sono regolate nel Titolo VI, fatti salvi i disposti dell'art. 5 del presente testo.

TABELLA

ART. 15

1. Manufatto permanente bidimensionale collocato entro la sagoma di muri di recinzione o di sostegno di edifici o altri manufatti; è unicamente monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte alla diffusione di messaggi pubblicitari sia direttamente, sia tramite sovrapposizione d'altri elementi. Può essere luminoso sia per luce propria, sia per luce indiretta.
2. Le tabelle possono essere installate solo con orientamento verticale nei seguenti formati: 100x140, 200x140, 200x300.
3. Le tabelle possono essere installate con orientamento orizzontale nei seguenti formati: 200x140, 300x200, 400x300, 600x300.
4. Le tabelle possono essere raggruppate a formare una superficie espositiva multipla. In tal caso i singoli elementi debbono essere di eguale dimensione e orientamento, essere disposte su non più di due file orizzontali e affiancate in più colonne fino alla dimensione massima di 600x300.
5. La collocazione degli impianti di dimensioni superiori a 200x140, compresi i raggruppamenti di più tabelle, deve essere sottoposta all'approvazione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
6. Nelle zone ove siano raggiungibili dai pedoni, le tabelle debbono essere collocate all'altezza minima di 1,50 m dal piano di calpestio, avere sporgenze ridotte e prive di elementi pericolosi (spigoli al vivo, bulloni, staffe, ecc.)
7. Le dimensioni ammesse nelle singole zone del territorio del Comune sono regolate nel Titolo VI.
8. Fuori dai centri abitati la dimensione complessiva delle tabelle multiple non può superare quanto disposto dall'art. 5 del presente testo.

1. Manufatto permanente, scatolare, prevalentemente bidimensionale, collocato entro la sagoma di muri di recinzione o di sostegno di edifici o altri manufatti, caratterizzato da un pannello trasparente posto a protezione della superficie espositiva; è unicamente monofacciale con superfici predisposte alla diffusione di messaggi pubblicitari tramite sovrapposizione d'altri elementi. Può essere luminosa sia per luce propria, sia per luce indiretta.
2. Le bacheche possono essere utilizzate solo per comunicazioni non di natura commerciale.
3. Le bacheche possono essere installate con orientamento orizzontale o verticale nei seguenti formati: 50x70, 70x100.
4. Le bacheche possono essere raggruppate o fuse in un unico elemento a formare una superficie espositiva multipla. In tal caso debbono avere altezza massima di 70 cm e lunghezza massima di 300 cm. Altri formati debbono essere specificatamente autorizzati in base a richieste motivate e per necessità che non possono essere soddisfatte in altro modo.
5. Nelle zone ove siano raggiungibili dai pedoni, le bacheche debbono essere collocate all'altezza minima di 1,50 m dal piano di calpestio, avere sporgenze ridotte e prive di elementi pericolosi (spigoli al vivo, bulloni, staffe, ecc)

QUADRO PLANIMETRICO

1. Manufatto permanente, mono o bifacciale, in forma di Cartello o Tabella, costituito da una parte prettamente espositiva, predisposta alla diffusione di messaggi pubblicitari tramite sovrapposizione d'altri elementi, e da una parte recante planimetrie generali o tematiche della città di Guastalla. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
2. Il quadro planimetrico deve essere costruito in modo da presentare la planimetria della città in dimensioni preponderanti rispetto alla superficie espositiva, che può essere unica o composta da più elementi di eguale forma e dimensione, con dimensioni complessive non più estese di un terzo della planimetria e in forme particolari anche non comprese tra quelle elencate nel presente testo.
3. Le caratteristiche tecniche e le dimensioni massime dei quadri planimetrici sono quelle definite con apposito progetto dal piano della pubblicità istituzionale.

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

1. Manufatto permanente, avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline e paline fermata autobus, transenne pedonali, orologi) recante uno spazio pubblicitario. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Le tipologie degli impianti di servizio sono specificate nei seguenti commi.
2. **PENSILINA FERMATA AUTOBUS:** struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico. È ammesso un unico elemento espositivo, luminoso per luce propria, illuminato indirettamente ovvero privo di luce, mono o bifacciale e dovrà interessare esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina. La massima dimensione ammessa è pari a 3 mq.
3. **PALINA FERMATA AUTOBUS:** struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare e informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Può essere collocata solo in assenza di pensiline autobus e dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata per più linee dello stesso servizio. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà avere dimensioni non superiori a 0,70 mq. Può essere illuminato per luce propria. Si devono rispettare le seguenti distanze minime dal suolo: 2,50 m di altezza da terra; 0,30 m dal filo della banchina stradale.

4. OROLOGIO. Orologio montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che può essere luminoso, illuminato o privo di luce e il messaggio pubblicitario potrà avere una dimensione massima pari a 0,35 mq. Si devono rispettare le seguenti distanze minime dal suolo: 2,50 m di altezza da terra; 0,30 m dal filo della banchina stradale.
5. TRANSENNA PEDONALE. Struttura metallica in tubolare con Ø mm. 60 realizzato in ferro zincato verniciato in colore antracite. Il messaggio pubblicitario, privo di luce, dovrà avere dimensioni massime di 55x100 cm, con cadenza alternata pieno - vuoto. All'interno dei centri abitati la grafica delle informazioni pubblicitarie dovrà essere uniformata in colori e forme delle scritte e dei marchi, preferibilmente chiare su fondo scuro, prive di immagini.
6. IMPIANTI DIVERSI: l'Amministrazione comunale, sulla base di specifici progetti, potrà realizzare o autorizzare impianti pubblicitari che interessano elementi dell'arredo urbano, diversi da quelli qui descritti.

IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE

ART. **19**

1. Sono così definiti i Cartelli, le Tabelle e i Quadri Planimetrici, dotati di sistemi di modifica del messaggio attraverso il movimento elettromeccanico del supporto pubblicitario montato su parallelepipedi rotanti, o la composizione del messaggio tramite lampadine, diodi o led luminosi. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
2. Non sono mai ammesse la proiezione o la composizione di immagini in movimento, salvo gli effetti di transizione da immagine a immagine che debbono avvenire senza produrre lampeggio o ingenerare pericolo per la circolazione stradale.
3. Il tipo con elementi a movimento elettromeccanico è ammesso esclusivamente all'interno dei centri abitati con le limitazioni di cui all'art. 30, comma 5, delle presenti norme e senza le deroghe di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 30, tranne che per le distanze dalla carreggiata e dai marciapiedi; nonché, sulla viabilità extraurbana con velocità di progetto non superiore a 50 km/h, ad almeno 100 m dalle intersezioni stradali e dai cartelli di segnalazione e pericolo. Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, le distanze devono intendersi raddoppiate e la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 5 minuti.
4. I tipi a diodi, led e a proiezione di immagini di qualunque natura, sono ammessi soltanto nelle aree pedonali, nelle aree di parcheggio e in altri spazi ritenuti idonei dai servizi comunali e comunque mai nel cono ottico di eventuali intersezioni della viabilità adiacente.
5. Sono esclusi dai disposti di questo articolo gli apparati "datario" e "display", come definiti nell'art. 27.
6. Gli elementi mobili debbono essere inaccessibili e non costituire pericolo per le persone. Fatte salve le altezze da terra minime e massime, disposte per i cartelli, le tabelle e i quadri planimetrici, essi dovranno essere protetti da un pannello trasparente in policarbonato o in vetro stratificato antisfondamento.

STRISCIONE

ART. **20**

1. Manufatto temporaneo, bidimensionale a sviluppo orizzontale, privo di rigidità e mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Non può essere luminoso né per luce indiretta, né per luce propria.
2. Può essere utilizzato solo per messaggi di natura sociale, culturale o privi di valore commerciale
3. Oltre al titolo, al luogo e al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni o sponsor. Le dimensioni dei singoli marchi, simboli e scritte, quando facenti capo a attività private, non può

superare un terzo dell'altezza del manufatto e non essere più estesa di 50 cm. Complessivamente i marchi, le scritte diversi dal messaggio da pubblicizzare non possono superare un terzo dell'intera estensione dello striscione.

4. Lo striscione deve avere altezza pari a 1 m e lunghezza variabile.
5. Se collocato al bordo o al di sopra di una strada deve essere posto a almeno 5.10 m d'altezza dalla carreggiata.

STENDARDO

ART. **21**

1. Manufatto temporaneo, bidimensionale a prevalente sviluppo verticale, privo di rigidità e mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Non può essere luminoso né per luce indiretta, né per luce propria.
2. Può avere dimensioni massime pari a 100x140 cm.
3. Se collocato al bordo di una strada deve essere posto ad almeno 5.10 m d'altezza dalla carreggiata.

LOCANDINA

ART. **22**

1. Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. In tutto il territorio comunale le locandine possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, previo benestare del titolare dell'attività stessa e, nel caso di assenza di attività, del proprietario dell'immobile.
3. Può avere dimensioni massime 70x100 cm.

PRISMA

ART. **23**

1. Impianto temporaneo a sviluppo verticale, anche nella forma del cavalletto, realizzato con materiali rigidi di qualsiasi natura, collocato a terra su supporto proprio. È dotato di due, tre o quattro facce espositive, di sostegno per scritte, simboli o marchi. È realizzato in modo che l'elemento di sostegno e le facciate espositive si configurino in un tutt'uno.
2. Il Prisma può contenere messaggi pubblicitari con dimensione massima 100x140 cm per facciata e, in ogni modo, aventi una superficie non superiore al 50% di quella dell'intero manufatto; le dimensioni massime delle singole facce non possono essere superiori a 150x300 cm e la proiezione in pianta dell'intero manufatto deve essere inscritto in un quadrato di 150 cm di lato.
3. In tutto il territorio comunale i prismi, quando utilizzati per la pubblicizzazione di attività private, possono essere collocati solo entro le pertinenze dell'attività che pubblicizzano ed essere limitati in numero di quattro. La pubblicità di natura sociale, non profit e amministrativa può avvalersi dei prismi solo per comunicazioni inerenti lo svolgimento di manifestazioni.

GIGANTOGRAFIA SU PONTEGGIO

ART. **24**

1. Elemento temporaneo, bidimensionale, recante immagini a grande scala, realizzato con materiali di qualsiasi natura, predisposto per essere applicato alle impalcature di cantieri edili. Può essere luminoso per luce indiretta. La gigantografia dovrà preferibilmente riprodurre il prospetto o

l'immagine dell'edificio oggetto dell'intervento o di un'opera d'arte che ha attinenza con l'edificio oppure ancora un'immagine artistica.

2. Il messaggio pubblicitario dovrà essere inserito organicamente nella gigantografia, non circoscritto da cornici o evidenziato da fondi particolari; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e occupare massimo il 20% della superficie totale della gigantografia. Il solo marchio dello sponsor, se unico elemento del messaggio pubblicitario, potrà occupare una superficie non superiore al 40% dell'estensione totale della gigantografia.
3. Fuori dai Centri Abitati la dimensione del messaggio pubblicitario di cui al comma precedente non può superare i 6 mq.
4. L'impianto pubblicitario non deve pregiudicare la sicurezza della struttura alla quale è ancorato e più in generale la sicurezza del cantiere, rispettando tutte le specifiche norme in materia.

CARTELLI DI CANTIERE E ALTRI ELEMENTI

ART. **25**

1. I cartelli di cantiere sono manufatti temporanei, bidimensionali, realizzati in materiali rigidi di qualsiasi natura, per la comunicazione di legge relativa alle opere di un cantiere edilizio; possono contenere un'immagine della realizzazione in progetto, le cui dimensioni non devono superare il 50% delle superfici massime ammesse al successivo comma.
2. Entro il Centro Abitato i cartelli di cantiere possono avere dimensioni multiple di 50x70 fino a un massimo di 3 mq, in orizzontale o in verticale. Fuori dai Centri abitati non possono superare i 6 mq.
3. Sui ponteggi e direttamente sulle strutture in costruzione può essere autorizzata l'esposizione temporanea di cartelli o striscioni recanti il marchio e/o l'intestazione delle ditte subappaltatrici di specifici interventi ivi previsti. La collocazione di questi manufatti, che non devono superare la dimensione di 1 mq singolarmente e di 3 mq complessivamente, può avvenire solo per il periodo effettivo necessario alla realizzazione degli specifici interventi.

SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

ART. **26**

1. Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente, senza necessità di autorizzazione amministrativa:
 - a. all'interno di aree di proprietà privata anche aperte al pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive e previo nulla osta dell'ufficio che autorizza la manifestazione.
3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e garantire la corretta aderenza dei veicoli sugli stessi.
4. Per i segni orizzontali reclamistici di cui al precedente 2° comma, lettera b), è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza ottimale delle superfici stradali. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione sarà considerata abusiva e quindi sanzionata ai sensi del D.L.gs n.507/93.

1. DATARIO: apparato a controllo elettronico che, mediante diodi, led luminosi o per mezzo di un movimento elettromeccanico, indica giorno, ora e temperatura o altre informazioni di carattere generale non inerenti messaggi propagandistici. Può soltanto essere inserito in altri manufatti, esclusivamente come parte d'insegne frontali, pensiline, paline per fermate autobus e quadri planimetrici.
 - a. Può avere dimensioni massime di 0,25 mq entro i Centri abitati e 0,50 mq fuori dai Centri abitati.
 - b. Non può mai essere lampeggiante.
2. DISPLAY: apparato a controllo elettronico che, mediante diodi o led luminosi, riproduce scritte in caratteri alfanumerici principalmente su una sola riga di testo.
 - a. Come impianto pubblicitario può essere installato soltanto all'interno dei locali delle attività commerciali o nella parte inferiore delle vetrine prospettanti su strada. Quando visibile dall'esterno le informazioni pubblicitarie possono riferirsi alle sole attività esercite nel locale cui afferiscono, non essere lampeggianti, essere limitate a una sola linea di testo e non superare i 15 cm in altezza.
 - b. Sono esclusi dalla regolamentazione del presente testo i display eventualmente utilizzati negli impianti di servizio, limitatamente alle pensiline e alle paline per la fermata autobus, o in altri supporti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, quando siano espressamente e univocamente deputati alla divulgazione di informazioni di interesse generale o inerenti un servizio pubblico o di interesse pubblico.
3. Datari e display non possono essere installati negli immobili di interesse storico-artistico soggetti alle disposizioni del D.Lgvo 490/99, comprese le loro pertinenze. L'installazione di questi impianti nelle vicinanze o nei coni visuali degli immobili suddetti, deve essere attentamente valutata in ordine alla tutela del bene storico e del contesto paesaggistico in cui è inserito.
4. MANUFATTI CON INDICAZIONE DELLO SPONSOR: I manufatti per la comunicazione e l'informazione culturale, turistica e istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi di cui al successivo articolo 28, non possono contenere messaggi pubblicitari, ma soltanto il marchio dello sponsor.
 - a. Per *sponsor* s'intende il soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di pubblicizzare la propria attività.
 - b. Il marchio dello sponsor può essere apposto in modo che sia visibile dallo spazio pubblico e di uso pubblico a condizione che non sia intercambiabile.
 - c. Il marchio dello sponsor deve essere contenuto nelle seguenti superfici :
 - Sui manufatti per la comunicazione e l'informazione culturale, turistica e istituzionale: fino a 250 cmq.
 - Sui cartelli segnalanti la realizzazione di lavori pubblici: fino a 1500 cmq.
 - Sui cartelli sponsorizzanti la manutenzione delle aree verdi: fino a 500 cmq.

1. Questi impianti sono destinati a pubblicizzare la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree verdi del territorio comunale. Detti cartelli possono avere orientamento solo orizzontale e dimensioni massime 30 x 50 cm; possono essere installati solo nelle aree verdi del centro abitato e avere colore e grafica unificati con fondo in verde scuro, scritte e marchi di colore bianco.

2. L'Amministrazione comunale, con apposito bando, individuerà e proporrà la gestione delle aree verdi selezionate nonché la ditta appaltatrice per la fornitura dei cartelli medesimi.

AUTOMEZZI PUBBLICITARI**ART. 29**

1. In tutto il territorio comunale è di norma vietata l'esposizione pubblicitaria per mezzo di autoveicoli appositamente adattati a tale scopo, diversi da quelli di cui alla lettera i) del comma 9 dell'art. 2, ovvero per quegli autoveicoli aventi come fine principale la propaganda pubblicitaria per mezzo di pannelli affissionali, pannelli luminosi o a messaggio variabile ecc. O ancora aventi forme che richiamano elementi, prodotti o marchi da propagandare. La sosta di questi autoveicoli è ammessa solo e esclusivamente in occasione di manifestazioni di carattere fieristico o espositivo, per il tempo strettamente legato alla manifestazione e solo negli spazi ad essi assegnati dall'Amministrazione comunale.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI**ART. 30**

1. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo.
2. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere a un unico criterio progettuale che tenga conto delle caratteristiche costruttive ed estetiche descritte nei commi successivi.
3. Le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore grigio antracite previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur in dimensioni adeguate alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente sia nei singoli elementi.
4. Gli impianti posti in aderenza a muro devono essere collocati in modo da risultare il più vicino possibile al muro stesso fatte salve le esigenze costruttive.
5. Le parti di impianto destinate a accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice ed essere costituite da una plancia in lamiera zincata.
6. Gli impianti a tabella, le bacheche, gli impianti che debbono essere resi inaccessibili per la presenza di elementi in movimento o parti delicate, possono essere dotati di vetrine apribili. Dette vetrine, siano esse luminose o no, devono essere realizzate con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.
7. Ogni impianto deve essere realizzato con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza nonché resistenza agli agenti atmosferici e deve altresì essere rifinito anche sulla parte retrostante (pur se visibile solo parzialmente alla pubblica vista). Le superfici con cui l'utente dell'impianto pubblicitario può normalmente entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell'irraggiamento solare. In generale è richiesto che sia mantenuta la temperatura: $t < 60^{\circ}\text{C}$.
8. I materiali devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto l'azione degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Particolare attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali. Il requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. Gli elementi costitutivi degli impianti non devono presentare porosità o cavità superficiali che non possano essere facilmente pulite o ispezionate, o che favoriscano il ristagno d'acqua e l'accumulo di sporco o di residui di vario genere.

9. Gli impianti devono possedere caratteristiche materiche, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, il requisito della resistenza agli atti di vandalismo. In particolare sono richieste:
 - a. Collocazioni che rendano gli elementi difficilmente aggredibili;
 - b. Resistenza ai graffi e agli strappi superficiali;
 - c. Superfici con conformazioni e trattamenti con fluidi "antiscrittura" per le parti poste entro l'altezza di 3 m dal piano di calpestio.
10. Gli impianti pubblicitari debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire, in sicurezza e agevolmente, controlli e ispezioni per la verifica del loro stato di conservazione e efficienza, e per l'effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero.
11. Le sorgenti luminose, definite come qualsiasi corpo illuminante o l'insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme, lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali, devono essere conformi a quanto prescritto dagli Artt. 50, 51 del D.P.R.495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96.
12. E' sempre vietata l'illuminazione intermittente.
13. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere dotati di targhetta con l'indicazione della società titolare della concessione e degli estremi della concessione stessa e dell'autorizzazione se su area privata o in demani diversi da quello comunale. La targhetta deve essere ben visibile e agevolmente accessibile ai controlli, ma non deve dar luogo a forme di pubblicità per il concessionario.

TITOLO V DISCIPLINA DELL'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI

NORME GENERALI

ART. 31

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare impianti di pubblicità visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.²
2. In tutto il territorio comunale, la pubblicità è consentita esclusivamente sugli appositi supporti.
3. È vietato collocare, sia in modo permanente sia temporaneo, forme pubblicitarie sui pali per l'illuminazione pubblica, fatta eccezione per striscioni e stendardi per la promozione di iniziative e manifestazioni di pubblico interesse.
4. È vietato collocare qualsivoglia forma pubblicitaria sulle essenze arboree, in modo permanente o temporaneo
5. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari direttamente sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
6. L'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario mobile posato al suolo (prismi), è vietata qualora non siano garantite idonee condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale.
7. Nei casi descritti nel presente testo e quando il responsabile di procedimento lo ritenga necessario, l'installazione degli impianti è soggetta al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio che valuterà oltre all'ubicazione, anche l'orientamento, la tipologia e la dimensione più idonea degli impianti fra quelle previste nel presente testo, al fine di assicurarne il corretto inserimento nel paesaggio ambientale e architettonico.
8. In caso di interventi pubblici per ristrutturazioni di ambiti urbani, potranno essere impartite prescrizioni vincolanti per il rifacimento degli apparati pubblicitari al fine di garantire il riordino e l'omogeneità nel nuovo contesto urbano.
9. La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale, dovrà rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 51 Viabilità storica e 55 Viabilità panoramica del PTCP della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Consiglio Provinciale n°124/2010 e successive varianti. Ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici sottoposti a tutela: immobili ed aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico con apposito Decreto Ministeriale (art 136) o in aree tutelate per legge (art 142), dovrà essere richiesta alla Soprintendenza parere vincolante, all'interno del relativo procedimento di autorizzazione paesaggistica previsto dall'art 146 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Inoltre, nel caso di posa in opera di cartelli pubblicitari lungo le strade ed in prossimità delle aree tutelate, la Soprintendenza deve esprimere un parere sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dei cartelli con i valori paesaggistici tutelati
10. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dalla Soprintendenza qualora non danneggino l'aspetto, il

decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. Tale autorizzazione deve essere richiesta all'interno del procedimento autorizzativo ai sensi del presente regolamento.

11. E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni, su aree comunali destinate a verde pubblico e nei parchi urbani.
12. Gli assiti, gli steccati, i graticci e i ripari d'ogni genere, ivi compresi quelli a protezione dei cantieri edili sono, previo consenso del proprietario, utilizzabili unicamente per le pubbliche affissioni.
13. E' vietata qualsiasi forma pubblicitaria sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, nonché sugli edifici adibiti a sedi di ospedali e chiese.
14. In una stessa strada potranno essere posizionati cartelli e supporti informativi per le pubbliche affissioni con orientamento o solo orizzontali o solo verticali e allineati con uguale altezza dal piano stradale.
15. E' vietata l'installazione di impianti nell'area di ripresa delle telecamere delle centrali operative di Pubblica Sicurezza.
16. E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari a carattere permanente.
17. Al fine di promuovere prodotti tipici della zona, tipologie di impianti diverse da quelle ammesse in questo piano, potranno essere progettate e installate mediante l'attuazione di un progetto complessivo che riguardi l'intero territorio, o parti omogenee di esso.
18. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

DISTANZE

ART. **32**

1. L'installazione degli impianti pubblicitari, esternamente ai centri abitati, deve seguire le indicazioni e le limitazioni del Regolamento di applicazione del Codice della Strada D.L.gs 495/92, richiamate nel presente testo nei successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. La collocazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzata e effettuata nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a. 3 m dal limite della carreggiata;
 - b. 100 m dagli altri impianti pubblicitari;
 - c. 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d. 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e. 150 m prima dei segnali di indicazione;
 - f. 100 m dopo i segnali di indicazione;
 - g. 100 m dal punto di tangenza delle curve, come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del codice della strada;
 - h. 250 m prima delle intersezioni;
 - i. 100 m dopo le intersezioni;
 - j. 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
3. Le distanze di cui al comma precedente si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui è richiesta la collocazione di impianti pubblicitari, esistano costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m e posti a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, la collocazione dell'impianto è ammessa in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi

degli alberi. In nessun caso gli impianti possono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

4. La collocazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove è consentita, è comunque vietata nei seguenti punti:
 - a. Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b. In corrispondenza delle intersezioni;
 - c. Lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d. Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e con pendenza superiore a 45°;
 - e. In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f. Sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g. Sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h. Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
5. La collocazione degli impianti pubblicitari entro i centri abitati, e entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 4 ed è autorizzato e effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatte salve le deroghe previste dal comma 6:
 - a. 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b. 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d. 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
6. Nel centro abitato, fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, le distanze previste dal precedente comma, limitatamente alle strade E) e F) di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, sono ridotte come di seguito indicato:
 - a. 15 m dagli altri impianti pubblicitari, se posti parallelamente alla viabilità o in aderenza agli edifici;
 - b. 8 m dai segnali stradali, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni, se posti parallelamente alla viabilità o in aderenza agli edifici;
 - c. 25 m dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali stradali, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni se posti perpendicolarmente alla viabilità;
 - d. 25 m dagli imbocchi dei sottopassaggi, delle gallerie e dalle intersezioni complesse e pericolose;
 - e. 30 cm dal limite della carreggiata priva di marciapiedi, o a filo del limite interno dei marciapiedi quando esistenti, per gli impianti pubblicitari collocati parallelamente alla strada o addossati a un fabbricato e di superficie espositiva inferiore a 3 mq per ciascun prospetto. 1 m dal limite della carreggiata o dal limite interno dei marciapiedi per gli impianti pubblicitari collocati perpendicolarmente;
 - f. 1,5 m dal limite della carreggiata per gli impianti pubblicitari collocati parallelamente alla strada o addossati a un fabbricato e di superficie espositiva superiore a 3 mq per ciascun prospetto. 3 m dal limite della carreggiata per gli impianti pubblicitari collocati perpendicolarmente;

- g. Nei casi di cui alle lettere “e” e “f” precedenti, fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale e pedonale, nonché del decoro urbano, la presenza di un ostacolo fisso e inamovibile, sia esso naturale o artificiale, con altezza minima di 3 m e sviluppo orizzontale pari o maggiore all’ampiezza del manufatto pubblicitario, deve essere considerato come limite e l’installazione potrà essere autorizzata in linea con lo stesso.
7. Per l’attuazione del precedente comma 6, in mancanza della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 8 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
 8. Nel centro abitato, fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, non si applica il divieto di cui al comma 4, lettera “a”, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano la norma del comma 6, lettere “d”, “e” e “f”. Gli impianti pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
 9. In tutte le zone interne ai centri abitati, gli impianti collocati sulle strade d’interesse storico-provinciale devono rispettare una distanza tra loro uguale o maggiore di 50 metri. Sono escluse da questo divieto le preinsegne, le insegne frontali, le insegne su tenda, le insegne a bandiera e le paline per le farmacie e posti di pronto soccorso di cui all’art. 7, nonché quelle per segnalare fermate autobus e mezzi pubblici di cui comma 3, dell’art. 17.
 10. Le norme di cui ai commi 2 e 5, e quella di cui al comma 4, lettera “c”, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, a una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, sempre che siano rispettate le disposizioni dell’articolo 28, comma 1, del presente testo.
 11. Le distanze indicate ai commi 2 e 5, con l’eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, a una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.
 12. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, nonché le transenne parapetonali con superficie espositiva complessiva uguale o inferiore a 3 mq non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2; entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai precedenti commi 5 e 6, sempre che siano rispettate le disposizioni dell’articolo 31, comma 1, del presente testo.
 13. Per i segni orizzontali reclamistici non si applica il comma 4 e le distanze di cui ai commi 2 e 5 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
 14. Fuori dai centri abitati, prima delle intersezioni, a una distanza non superiore a 500 m, è ammessa l’installazione di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere collocate a una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

1. Gli impianti pubblicitari in forma temporanea potranno essere assentiti solo nel rispetto del Codice della Strada e della tutela paesaggistica e architettonica.
2. Gli impianti temporanei sono ammessi in tutte le zone di cui al titolo VI del presente piano, salvo che per le Z1.
3. Il requisito della temporaneità deve considerarsi rispettato non solo con riferimento alla durata della pubblicità esposta, ma anche per la struttura di supporto che deve essere amovibile al

termine dell'esposizione. In tutti i casi non saranno ammesse forme sostitutive o surrogatorie della pubblicità permanente.

4. La pubblicità in questione dovrà in ogni modo riferirsi a manifestazioni e iniziative occasionali e limitate nel tempo.
5. Gli impianti temporanei sono ammessi unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferiscono, a partire dalla settimana precedente e fino alle 24 ore successive al termine della stessa. Trascorso tale termine, l'esposizione sarà considerata abusiva e quindi sanzionata ai sensi del D.L.gs. 507/93.
6. L'esposizione non potrà superare i 90 giorni consecutivi, salvo eventuale proroga di pari periodo.
7. Striscioni e stendardi se posti su pali o su supporti murari, collocati sul limite esterno della carreggiata o sopra di essa, devono avere il bordo inferiore distante almeno 5,10 m da terra. Gli stendardi installati su pali dell'illuminazione pubblica, collocati all'interno del marciapiede, devono distare almeno mt. 2.50 dal suolo se la loro proiezione ricade completamente sul marciapiede.
8. Per striscioni e stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono:
 - a. Fuori dal centro abitato: a m. 100;
 - b. Nel centro abitato: a m. 25.

NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ.

ART. 34

1. Il collocamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è consentito secondo le previsioni di cui ai commi 4,5,6,8 e 10 dell'art. 51 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive eventuali modificazioni, come sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16/9/96 n. 610.
2. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, fatto divieto per le forme a disco e a triangolo e in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
3. L'uso del colore rosso, nei cartelli e negli altri mezzi pubblicitari, è soggetto a particolare cautela al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale e, specie in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati.
4. In particolare la collocazione dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e attraversamenti pedonali.
5. All'esterno dei centri abitati il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, con esclusione dei totem, delle pensiline autobus e delle transenne pedonali, posti in opera al di fuori delle carreggiate stradali, nelle aree pedonali e ai bordi dei marciapiedi deve essere, in ogni suo punto, a una quota superiore di 1,5 ml. rispetto a quella della banchina stradale corrispondente o del marciapiede o dell'area pedonale in genere. All'interno del centro abitato la misura si riduce a 0,75 ml. In ogni parte del territorio comunale le insegne a bandiera, le paline, gli stendardi e gli striscioni, o qualunque altro impianto di tipologia simile ammesso nelle presenti norme, aggettanti su spazi pubblici carrabili e/o pedonali, devono essere rispettate le seguenti distanze: 5,10 m di altezza da terra se sovrastanti o poste a filo delle aree carrabili, 2,50 m di altezza da terra su aree esclusivamente pedonali.
6. Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 1,5 metri e non ostacolare il movimento delle persone disabili.
7. E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) all'interno delle rotatorie, in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

8. Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada devono rispettare le medesime prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente all'asse stesso.
9. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria che venga propagandata a mezzo della segnaletica di indicazione, nonché la segnaletica pubblicitaria collocata nelle intersezioni stradali, nelle corsie di canalizzazione, in posizione che occulti i segnali stradali o le lanterne semaforiche. Sono altresì tassativamente vietati i messaggi pubblicitari installati su gruppi segnaletici già esistenti, ovvero su altre indicazioni o segnalazioni messe in opera dal Comune. La semplice segnalazione, indicante all'utente della strada una postazione di interesse generale, può essere autorizzata solamente in caso di comprovata necessità.
10. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

TITOLO VI

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Z1 – ZONE PRECLUSE AGLI IMPIANTI.

ART. 35

1. Individuano gli ambiti e la viabilità vietati all'installazione degli impianti con esclusione di insegne e preinsegne. In esse sono comprese le zone di tutela storica e naturalistica elencate all'art. 30 del Ptcp della provincia di Reggio Emilia, le aree interessate dalla viabilità storica di livello provinciale, le aree di rispetto ai cimiteri e quelle per le quali si ritiene che la presenza di impianti pubblicitari produca un danno importante al decoro della zona.

Z2 – AMBITI DI LIMITAZIONE.

ART. 36

1. Individuano la rete viaria e gli ambiti nei quali la realizzazione di impianti pubblicitari è subordinata alla mancanza di spazi adeguati nelle restanti zone del piano. In queste zone sono sempre ammesse le preinsegne, le insegne, la pubblicità istituzionale, sociale e non-profit, gli impianti di servizio, gli stradari, gli impianti speciali nonché gli impianti temporanei.
2. In queste zone sono compresi tutti gli ambiti in PRG destinati alla tutela ambientale e paesaggistica a completamento delle zone di tutela del Ptcp nonché la viabilità storica d'interesse comunale, esterna al territorio urbanizzato.
3. La collocazione di impianti pubblicitari in queste zone può essere consentita fino a quando non esistano altre possibilità nel territorio, verificandone la presenza allo scadere del periodo di autorizzazione.
4. Per cartelli e tabelle le dimensioni massime degli impianti per l'affissione pubblicitaria non possono superare le misure di 200 x 140 cm.

Z3 a – ZONE URBANE CONSOLIDATE

ART. 37

1. Individuano gli ambiti urbani consolidati, così come evidenziati sulle tavole di Prg nella classificazione delle zone B e D esistenti e di completamento. In queste zone tabelle e cartelli sono ammessi solo verticali di dimensioni 100x140 o 140x200 quando di natura istituzionale, sociale o non profit; anche 200x140 se di natura commerciale.
2. Solo all'interno di parcheggi di urbanizzazione, cartelli e tabelle sono ammessi nelle dimensioni superiori, fatti salvi i disposti dell'art. 5 del presente testo, solo in base a specifico progetto.
3. Sono sempre ammesse le preinsegne, le insegne, gli impianti di servizio, gli stradari, gli impianti speciali nonché gli impianti temporanei e quelli autorizzati in base a progetti specifici.

Z3 b – ZONE PREFERENZIALI

ART. 38

1. Individuano i seguenti ambiti:
 - a. Insediamenti prevalentemente residenziali di nuova formazione attuati o non ancora attuati (zone C del Prg), ambiti di servizio esistenti o in progetto (aree F e G), aree per medie e grandi strutture commerciali di vendita e aree artigianali (zone D del Prg non comprese nella Z4 del presente piano), nonché le aree di parcheggio pubblico di urbanizzazione secondaria poste entro i centri abitati, così come evidenziati nelle tavole di Prg. In questi ambiti, solo ed

esclusivamente nelle zone destinate a parcheggio pubblico, sulla scorta di uno specifico progetto, è possibile realizzare un impianto generale con superficie espositiva massima del 3% dell'area continua destinata a parcheggio. Almeno il 10% della superficie espositiva, con un minimo di un supporto bifacciale, deve essere destinata all'affissione istituzionale, sociale e non profit. In tali ambiti i supporti ammessi sono i cartelli e le tabelle affissionali, di forme e dimensioni eguali. In aggiunta a ciò l'amministrazione comunale potrà prevedere uno stradario e impianti di servizio fino a un massimo del 1% dell'area destinata a parcheggio.

- b. arterie stradali di maggior visibilità, come evidenziati nella cartografia del presente piano, sulle quali è preferibile concentrare gli impianti. In questi ambiti, fatte salve le limitazioni del Codice della Strada, gli impianti dovranno essere uniformati in un unico tipo, preferibilmente 200x140 o 300x200, anche bifacciale, almeno per i tratti caratterizzati da continuità visiva.
2. Dagli ambiti di servizio, di cui alla precedente lettera "a", sono escluse le aree destinate a verde pubblico. In esse è ammessa l'installazione di soli impianti destinati alla pubblicità istituzionale, sociale e non profit.
3. le modifiche al Prg nonché l'approvazione dei piani particolareggiati, sono recepite di fatto dal presente piano.

Z3 c - ZONE DEL CENTRO STORICO

ART. **39**

1. In tutto il centro storico la collocazione degli impianti pubblicitari dovrà sottostare al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. È vietata l'affissione diretta.
2. Sono individuati i seguenti ambiti particolari:
 - a. (Tav. 2 - Tratteggio color arancio) Ambiti regolamentati: nei quali sono attivi o per i quali l'amministrazione può richiedere l'attuazione di speciali limitazioni per la caratterizzazione delle insegne, proponendo un disegno comune, l'adozione di materiali particolari e il divieto a specifiche forme di pubblicità (orologi, datari, globi luminosi ecc.)
 - c. (Tav. 2 - Tratteggio color azzurro) Ambiti di espansione preferenziale: nei quali è possibile prevedere nuove tabelle e cartelli per pubblica affissione. Detti ambiti debbono tener conto delle particolarità del contesto e della qualità architettonica degli edifici adiacenti. In particolare in prossimità della cinta fortificata, nel parcheggio pubblico posto a nord-ovest dell'abitato, è vincolante l'altezza massima inferiore alla metà della cinta stessa.

Z4 - ZONE PRODUTTIVE.

ART. **40**

1. Individuano gli insediamenti artigianali, commerciali, industriali esistenti o di nuova formazione che, per dimensione e collocazione, consentono l'applicazione integrale delle norme del presente testo.
2. In queste zone sono ammesse tutte le tipologie di impianto individuate nel presente piano.

1. Individuano gli ambiti con un'alta presenza di impianti di diversa tipologia, caratterizzati da condizioni di scarsa manutenzione e con notevole disordine di forme. In essi è da prevedersi, entro il limite temporale fissato nell'art. 54, un progetto di riconversione degli impianti secondo lo schema del comma seguente.
2. Il progetto deve perseguire la massima omogeneità di forme, dimensioni e colori dei supporti; sono ammesse non più di due tipologie di impianto, con esclusione di quelle specifiche consentite per i distributori di carburante e delle insegne poste sugli edifici (insegne a muro). Tale progetto d'intervento unitario deve contenere:
 - a. analisi dello stato attuale degli spazi pubblici interessati dall'intervento evidenziando il degrado funzionale e visivo, nonché gli elementi in contrasto con il presente Piano;
 - b. proposta progettuale corrispondente alle prescrizioni del presente Piano che:
 - tenga conto delle caratteristiche morfologiche, formali e architettoniche dello spazio pubblico
 - contribuisca a diminuire l'inquinamento visivo della scena urbana
 - risponda alle esigenze di circolazione e di traffico
 - aumenti la funzionalità dello spazio con arredi che forniscano funzioni e informazioni ai cittadini
 - aumenti la riconoscibilità dello spazio urbano con interventi specifici e con arredi personalizzati.
 - c. In tali ambiti i nuovi impianti dovranno seguire una linea unitaria per l'uso di forme, colori e materiali e contribuire a costruire specifiche identità dei luoghi urbani oggetto dell'intervento

1. Detti ambiti non sono individuati in cartografia, valendo per essi l'identificazione che ne deriva dalle relative autorizzazioni.
2. Fuori dai centri abitati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
3. Fuori dai centri abitati, nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.
4. Fuori dai centri abitati nelle aree di servizio è ammessa la realizzazione di un'insegna su palina, avere dimensioni fino a 150x150 cm, con caratteri, simboli o marchi eventualmente illuminati posti su fondo schermato. Devono essere rispettate le seguenti distanze dal suolo: 5,10 m di altezza da terra in carenza di marciapiede se posta a filo della banchina stradale; 2,50 m di altezza da terra, in carenza di marciapiede, se la massima sporgenza è posta a 1,50 m dalla banchina stradale; 2,50 m di altezza da terra in presenza di marciapiede con massima sporgenza arretrata di almeno 0,30 m dalla verticale del cordolo esterno del marciapiede medesimo.

5. Entro i centri abitati, nelle stazioni di servizio è vietata la collocazione di insegne su paline. Insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari possono avere una superficie complessiva non superiore all'8% dell'area destinata al servizio.
6. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
7. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione e delle presenti norme.

TITOLO VII PROCEDURA AMMINISTRATIVA

ART. 43

OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

1. I mezzi pubblicitari non possono essere installati o esposti in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Chiunque intende installare mezzi pubblicitari deve fare domanda al fine di ottenere l'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio.

ART. 44

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

1. Le domande di cui al precedente articolo saranno autorizzate o riceveranno motivato diniego entro 30 giorni dalla loro protocollazione all'Ufficio competente, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico.
2. I termini perentori di cui sopra sono sospesi, sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre documentazione ulteriore o integrativa.
3. Nel caso di cui al comma 2, le domande presentate che non siano state integrate entro il tempo stabilito saranno archiviate.

ART. 45

EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI E REVOCHE

1. Le autorizzazioni hanno validità non superiore a tre anni, con possibilità di rinnovo in base a istanza **presentata prima della scadenza dell'autorizzazione**; esse sono rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi. Le autorizzazioni possono prevedere condizioni determinanti per la loro efficacia anche sulla base delle caratteristiche stabilite con apposito atto della Giunta comunale.
2. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha carattere meramente precario e potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale con preavviso di 15 giorni, comunque non prima di un anno a meno di motivi di pubblica utilità.
3. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, in particolare per l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.
4. **Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.**
5. **Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.**
6. **La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.**
7. **Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i**

provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda al SUAP del Comune, unicamente a mezzo del portale Accesso Unitario di Lepida, allegando:
 - a. Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia.
 - b. Rilievo dello stato di fatto in scala 1:20 per le vetrine e le bacheche.
 - c. Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
 - d. Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
 - e. Planimetria catastale del luogo interessato.
 - f. Autodichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale, con la quale si attesta che l'opera, escluse targhe e vetrofanie, sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
 - g. Autodichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale o relativa documentazione, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima.
 - h. Nulla osta del proprietario dell'immobile o dell'Amministratore condominiale o autodichiarazione di proprietà.
 - i. Parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici qualora richiesto.
2. Per impianti posti nelle strade statali, regionali e provinciali, l'interessato deve presentare istanza di autorizzazione all'Ente proprietario della strada, fermo restando che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta dell'Amministrazione Comunale.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune per i tratti di strade statali, regionali, provinciali o di altri enti e ditte private, correnti all'interno del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada con apposito provvedimento comunale.
4. Ogni domanda deve riferirsi a una sola attività e potrà comprendere più impianti, individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
5. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata all'ufficio competente, previa autorizzazione del messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della legge 5/2/92 n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, stendardi, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli

elaborati di cui ai punti c), d), e), h), i) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.

2. Per l'esposizione di messaggi temporanei effettuata sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali cui si riferisce deve essere presentata comunicazione scritta al protocollo generale del Comune, nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività a cui si riferiscono, la superficie occupata e il periodo (non superiore a tre mesi). Copia della documentazione stessa, con riportato il timbro del protocollo del Comune, dovrà essere trattenuta dall'interessato e esibita in caso di controllo da parte del competente **Comando di Polizia Locale** o da personale dei Settori Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune
3. La durata delle autorizzazioni a carattere temporaneo, non può superare complessivamente i 6 mesi a esclusione dei cartelli riguardanti locazione o compravendita di immobili che potranno avere una durata massima, anche se frazionata in più periodi, di 24 mesi.

CASI PARTICOLARI DI AFFISSIONI DIRETTE

ART. **48**

1. I manifesti e le locandine affisse direttamente dagli interessati non necessitano di autorizzazione amministrativa ma devono assolvere l'imposta di pubblicità, se dovuta, e riportare comunque il timbro del concessionario. Possono essere affissi esclusivamente all'interno delle vetrine dei negozi previo accordo con i proprietari.
2. I manifesti e le locandine riferiti a spettacoli viaggianti, manifestazioni politiche e sportive potranno essere affissi a cura degli interessati esclusivamente, previa autorizzazione amministrativa e pagamento dell'imposta di pubblicità, sulle posizioni individuate da apposito elenco.
3. I manifesti e le locandine dovranno essere rimossi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.Lgs n. 507/93.

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MODIFICA

ART. **49**

1. Qualora s'intenda sostituire un'insegna, un cartello o un altro mezzo pubblicitario esistente, dovrà essere presentata domanda con le modalità previste all'art. 46, nell'osservanza delle presenti norme tecniche.
2. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario dell'insegna, deve fare domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La nuova autorizzazione sarà rilasciata dal competente ufficio, previo il solo parere della Polizia Locale.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. **50**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno e effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e decoro. Adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze. Procedere alla rimozione in caso di decadenza o di revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio. Fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulle quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita a ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
 3. La targhetta deve essere agevolmente accessibile ma non deve mai assumere forme di manifesta pubblicità per il concessionario.
 4. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché al rispetto di ogni eventuale diritto di terzi o di quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
 5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.
 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del comune.

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. **51**

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
2. La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
3. L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
4. La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
5. La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
6. La mancata realizzazione dell'opera entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
7. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data della notifica, salvo proroga motivata richiesta dagli interessati;
8. Lo stato di degrado del manufatto pubblicitario.

COLLOCAMENTO IN OPERA DELLA PUBBLICITÀ E RESPONSABILITÀ

ART. **52**

1. Il collocamento in opera della pubblicità, comprese le armature che potessero occorrere, la manutenzione della pubblicità e delle armature stesse, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e delle relative armature e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti della pubblicità stessa, sono a esclusivo carico del soggetto concessionario e/o autorizzato a cura del quale dovranno essere eseguiti.
2. Il soggetto autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario o alla collocazione degli impianti è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi

in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione e all'autorizzazione a effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

3. I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.
4. In caso di cessazione dell'attività del soggetto titolare dell'autorizzazione, e salvo richiesta di voltura da parte del nuovo utente nei casi ammissibili, l'impianto pubblicitario deve essere rimosso a cura e onere del soggetto cessante, ripristinando anche lo stato dei luoghi. Qualora non si provveda entro 15 giorni dalla data della cessazione, l'impianto verrà considerato abusivo e il soggetto inadempiente sarà passibile dei provvedimenti e delle sanzioni specifiche per le installazioni abusive.
5. Tutte le autorizzazioni di pubblicità si intendono rilasciate alla condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione delle scritte e dei relativi impianti pubblicitari.
6. Pertanto, a suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere gli impianti e la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino. Particolare cura dovrà essere espletata nell'evitare ogni forma di abbandono di materiale cartaceo intorno agli impianti che sarà considerata violazione delle prescrizioni del presente regolamento, fatta salva ogni violazione perseguibile dal vigente regolamento di igiene urbana.
7. L'Amministrazione comunale potrà parimenti prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.
8. Le strutture pubblicitarie dovranno essere sempre installate con accuratezza e mantenute in ordine. In particolare: gli striscioni telati dovranno essere ben tesi e i chiodi di sostegno rimossi dopo l'uso; i pali di sostegno dovranno essere posti e mantenuti perfettamente verticali, anche se il suolo è inclinato, essere corredati alla base di flange coprigiunto, essere periodicamente riverniciati in colore scuro; non dovrà essere lasciato a vista il cemento di pronta eventualmente usato per la loro installazione.
9. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra entro il termine che verrà di volta in volta stabilito dall'Amministrazione comunale, fino a un massimo di 30 giorni, le relative autorizzazioni di pubblicità verranno senz'altro revocate con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le infrazioni al presente Regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o a indennità di sorta

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. **53**

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di cui si tratta, a carico del proprietario o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.
3. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.
4. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio,

con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.

5. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine massimo stabilito.
6. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo comma ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.
7. Salvo quanto previsto nei precedenti commi, per le violazioni alle disposizioni della presente Normativa, nonché per la mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare ai sensi dell'art. 40 e seguenti del "Regolamento comunale" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 13.3.1995, nonché di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507.
8. Le violazioni riguardano:
 - a. installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione;
 - b. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. **54**

IMPIANTI IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA


1. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa, ma che non rispondono alle disposizioni del presente Regolamento, ovvero che non sono individuabili secondo le definizioni del titolo IV, o non ammessi da altri specifici progetti dell'Amministrazione comunale, debbono essere rimossi e eventualmente ricollocati in altro ambito entro la naturale scadenza dell'autorizzazione e comunque non oltre un anno dalla data di approvazione del presente piano; ovvero, mancando la scadenza, entro il 31/12/2005, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. Gli impianti non conformi alle norme recepite dagli **articoli 51 Viabilità storica e 55 Viabilità panoramica del PTCP della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Consiglio Provinciale n°124/2010 e successive varianti**, debbono essere rimossi.
3. I titolari delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 e che intendono adeguare o ricollocare i loro impianti, dovranno, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente piano, indirizzare domanda atta a ottenere la nuova autorizzazione. L'Amministrazione si pronuncerà sull'istanza di adeguamento entro e non oltre 60 giorni dal suo ricevimento. In caso di esito negativo ovvero in caso di mancata istanza di adeguamento, l'Amministrazione indicherà all'interessato la data entro cui l'impianto dovrà essere rimosso. Tale data non potrà comunque superare il 31.12.2005.
4. L'eventuale estendimento del perimetro di centro abitato, successivo all'approvazione o aggiornamento annuale del presente testo, non produrrà effetti sugli impianti pubblicitari di pubblicità esterna per tre anni e fino alla naturale scadenza dell'autorizzazione per ciò che riguarda gli impianti di pubblica affissione.
5. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato.

Individuazione degli impianti esistenti

001	015	029	043	057
002	016	030	044	
003	017	031	045	
004	018	032	046	
005	019	033	047	
006	020	034	048	
007	021	035	049	
008	022	036	050	
009	023	037	051	
010	024	038	052	
011	025	039	053	
012	026	040	054	
013	027	041	055	
014	028	042	056	

LEGENDA



- Centri comunali
- Centro storico
- Ferrovie
- Territorio urbanizzato
- Territorio urbano e urbanizzabile
- Impianto pubblicitario conforme al Piano
- Impianto pubblicitario da adeguare
- Impianto pubblicitario non conforme al Piano
- Z1 zone protette agli impianti
- PTCP in via di attuazione e opere d'urto
- PTCP zone di tutela assoluta dei caratteri monumentali di alta, media e bassa qualità
- PTCP zone di tutela ordinaria dei caratteri monumentali di alta, media e bassa qualità
- PTCP zone di tutela naturalistica
- PTCP stabilità storico monumentale di preminente interesse provinciale
- Z2 zone di limitazione
- PTCP stabilità storica
- P103 zone di tutela
- Z3 zone preferenziali
- Z4 zone produttive
- Z5 zone di riqualificazione





COMUNE DI GUSTALLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**PIANO
DEGLI
IMPIANTI
PUBBLICITARI**

TAV. 1 nord
INQUADRAMENTO
GENERALE E
ZONIZZAZIONE







LEGENDA

CENTRO STORICO

Vedi tavole 1 Nord e Sud

Sede ferroviaria

Z3 c Ambiti regolamentati
(Art. 59, comma 1, lett. a)

Z3 c Ambiti di assegnazione preferenziale
(Art. 59, comma 1, lett. b)

- A) Parcheggio di Porta Po
- B) Parcheggio in ampliamento e pertinenze di Via Foscolo
- C) Marra di Belfiore
- D) Parcheggio di Via Circonvallazione
- E) Parcheggio di Via Ruggieri

Impianto pubblicitario conforme al Piano

Impianto pubblicitario da adeguare

Impianto pubblicitario non conforme al Piano

Individuazione degli impianti di pubblica affissione esistenti e delle anomalie

001	Tramite la rete di pubblica affissione	008	Tramite la rete di pubblica affissione	015	Tramite la rete di pubblica affissione	022	Tramite la rete di pubblica affissione	029	Tramite la rete di pubblica affissione
002	Tramite la rete di pubblica affissione	009	Tramite la rete di pubblica affissione	016	Tramite la rete di pubblica affissione	023	Tramite la rete di pubblica affissione	030	Tramite la rete di pubblica affissione
003	Tramite la rete di pubblica affissione	010	Tramite la rete di pubblica affissione	017	Tramite la rete di pubblica affissione	024	Tramite la rete di pubblica affissione	031	Tramite la rete di pubblica affissione
004	Tramite la rete di pubblica affissione	011	Tramite la rete di pubblica affissione	018	Tramite la rete di pubblica affissione	025	Tramite la rete di pubblica affissione	032	Tramite la rete di pubblica affissione
005	Tramite la rete di pubblica affissione	012	Tramite la rete di pubblica affissione	019	Tramite la rete di pubblica affissione	026	Tramite la rete di pubblica affissione	033	Tramite la rete di pubblica affissione
006	Tramite la rete di pubblica affissione	013	Tramite la rete di pubblica affissione	020	Tramite la rete di pubblica affissione	027	Tramite la rete di pubblica affissione	034	Tramite la rete di pubblica affissione
007	Tramite la rete di pubblica affissione	014	Tramite la rete di pubblica affissione	021	Tramite la rete di pubblica affissione	028	Tramite la rete di pubblica affissione		

ALLEGATO "B"

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

CATEGORIA I:

1. Tutte le strade, vie, piazze, viali e simili del Capoluogo, comprese le località di Pieve, Solarolo, San Giorgio, Baccanello. Tale area è così delimitata:

a NORD: da via Cisa Veneta sino all'intersezione con via Bonazza, compreso viale Po, dall'intersezione con via Cisa Veneta sino alla rampa di accesso al ponte sul fiume Po;

a EST: da via Bonazza, dall'intersezione con via Cisa Veneta sino all'intersezione con via San Giorgio, da via San Giorgio sino all'intersezione con via Vegri, da via Vegri sino all'intersezione con via Sabbioni, da via Sabbioni sino all'intersezione con via Pieve, da via Pieve sino all'intersezione con via Garuti I., da via Garuti I. sino all'intersezione con via Portamurata, compresa via Alberini R., da via Portamurata sino all'intersezione con via Possioncella, da via Possioncella sino all'intersezione con via Longarini;

A SUD: da via Longarini, dall'intersezione con via Possioncella sino all'intersezione con via Viazzolo Lungo, da via Viazzolo Lungo sino all'intersezione con via Parrocchia, da via Parrocchia sino all'intersezione con via Argine Crostolo, compresa via Viazzolo Corto;

a OVEST: dall'argine maestro del Po.

CATEGORIA II:

Frazione San Giacomo: tutte le strade, vie, piazze, viali e simili comprese nell'area delimitata a NORD da via Roncaglio Inferiore sino all'intersezione con via Gatti, da via Gatti sino all'intersezione con via Ponte Pietra; a EST da via Ponte Pietra sino all'intersezione con la S.S. n. 62; a SUD dal S.S. n. 62 ed a OVEST dall'argine maestro del Po; resta compreso il tratto di via Solarolo dall'incrocio con via Viazzolo Lungo sino a via Ponte Pietra e tutta via Ponte Pietra sino all'incrocio con al S.S. n. 62.

Frazione San Rocco: via Chiesa, via Simonazzi, via Madonnina, via Vioni e via Ponte Pietra dall'incrocio con via Zecchiere sino all'intersezione con il canale S.Maria.

Frazione San Martino: via Ville dall'intersezione con via Sabbioni sino alla S.S. 62, via Don P. Borghi, via Solferino, via S.Ignazio, Piazza Galilei, via Copernico, via Compagnia, via Torricelli, via Tolomeo, via Galvani e via San Marco sino all'intersezione con la S.S. 62 e via Selna dall'intersezione con via San Marco sino all'intersezione con via Compagnia.

Frazione San Girolamo: via Ville dall'intersezione con via Sabbioni sino alla fine, via Mulino, via Pizzamiglia dall'incrocio con via Mulino sino all'incrocio con via Ville, via Caruso e via Lennon.

Frazione Tagliata: via Staffola e via Buca Bertona.

CATEGORIA III:

Ogni altra località e via non compresa nelle precedenti categorie.

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 713/2021 dell'AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019, ARTICOLO 1, COMMI 816-847 - DECORRENZA 1 GENNAIO 2021. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 18/03/2021

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(SCARAVELLI MARCO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n. 713/2021 dell'AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019, ARTICOLO 1, COMMI 816-847 - DECORRENZA 1 GENNAIO 2021. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 18/03/2021

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005



AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO

Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 14 del 15/04/2021

AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO

Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019, ARTICOLO 1, COMMI 816-847 - DECORRENZA 1 GENNAIO 2021..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 27/04/2021 al 12/05/2021

Guastalla li, 13/05/2021

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005